

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI ECONOMICI DI PROPRIETA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 5**

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione in uso di beni mobili economici di proprietà comunale in dotazione alla Circoscrizione 5, in armonia con lo Statuto della Città, il Regolamento di Contabilità e nel rispetto di quanto disposto:

- dal Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06210/049), avente ad oggetto le modalità di concessione dei contributi;
- dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04000/001) del 13 settembre 2016 con la quale è stata approvata la nuova procedura per la presentazione ed il rilascio dei patrocini;
- dalla circolare del Segretario Generale prot. 1109/T1.10 del 16.11.2016 in materia di patrocini e contributi in servizi;
- dalla deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 2018 00568/024) del 26 febbraio 2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto "INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2018 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI";
- dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00902/005) del 13 marzo 2018 ad oggetto "APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TRASLOCHI E MANIFESTAZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI. REVISIONE MODALITA' E CANONI DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI MATERIALE PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI";

La concessione in uso temporaneo di beni circoscrizionali ha lo scopo di assicurare un proficuo utilizzo degli stessi anche da parte della cittadinanza, favorendo la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali del Comune.

I beni oggetto del presente Regolamento sono indicati nell'allegata tabella che ne costituisce parte integrante (allegato A).

## **Art. 2 - Soggetti beneficiari**

L'utilizzo di beni circoscrizionali è concesso nell'ambito del territorio della Città di Torino, e, prioritariamente, della Circoscrizione 5, ad Enti, ad Associazioni, comprese le Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e privati cittadini (singoli o costituiti in gruppi spontanei, comitati, ecc.) che svolgono attività rientranti nei fini istituzionali o che, comunque, rivestano un pubblico interesse per la Città o la Circoscrizione.

## **Art. 3 - Criteri di concessione**

L'uso dei beni circoscrizionali è concesso secondo quanto previsto dal presente Regolamento, previa valutazione di finalità e caratteristiche delle iniziative per le quali sono richiesti e della compatibilità dell'attività stessa con le caratteristiche dei beni medesimi.

I beni circoscrizionali sono concessi con le seguenti priorità:

1. iniziative realizzate direttamente dalla Circoscrizione 5;
2. iniziative promosse e gestite dalla Città o dalle altre Circoscrizioni cittadine o da Divisioni e Servizi del Comune di Torino;

3. iniziative realizzate da altri enti Istituzionali civili, militari, comprese scuole pubbliche e private, ASL;
4. iniziative realizzate da enti del Terzo Settore, associazioni, comitati che non perseguono scopo di lucro, nonché partiti o sindacati, con priorità agli enti che hanno sede legale nel territorio circoscrizionale e che svolgono stabilmente le loro attività sul territorio circoscrizionale;
5. iniziative rivolte ai cittadini della circoscrizione realizzate da soggetti, diversi da quelli indicati sopra, che hanno sede nel territorio della Circoscrizione o vi svolgono stabilmente le proprie attività.

Fatte salve le priorità sopra definite, in caso di richieste dei medesimi beni costituirà carattere preferenziale l'ordine d'arrivo della richiesta, la sede del richiedente nella Circoscrizione 5, la realizzazione dell'iniziativa nel territorio della Circoscrizione 5.

La concessione è comunque sempre subordinata alla disponibilità di magazzino.

#### **Art. 4 – Canone e gratuità delle concessioni**

1. I beni, le relative tariffe e le riduzioni sono specificate nella tabella A qui allegata quale parte integrante del presente Regolamento. Per ogni tipo di bene il valore risarcitorio è pari al 100% del valore unitario. Qualora sia prevista una tariffa, il corrispettivo dovuto è definito applicando la tariffa giornaliera per il periodo che va dalla data di presa in carico a quella della restituzione dei beni da parte del concessionario. Il corrispettivo dovuto dovrà essere versato presso gli uffici della Circoscrizione prima del ritiro dei beni concessi.
2. Per le iniziative promosse dagli enti indicati all'articolo 3, punti 2 e 3 la concessione è gratuita; le richieste dovranno essere firmate dal/dalla Dirigente interessato/a, che sarà responsabile del materiale ricevuto.
3. Per le iniziative indicate all'articolo 3, punti 4 e 5, realizzate con patrocinio della Circoscrizione 5 o della Città, la concessione avviene a titolo oneroso applicando il 50% delle tariffe indicate nella tabella A qui allegata.
4. La tariffa potrà essere ridotta anche del 100% nel caso la concessione sia definita quale contributo in servizi con deliberazione circoscrizionale ai sensi del "Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi" n. 373.

#### **Art. 5 - Deposito cauzionale**

Per ogni concessione di importo complessivo superiore ad Euro 300,00 (calcolato sulla base del canone intero: 100%) il ritiro del materiale è subordinato al versamento, presso la Tesoreria Comunale, del corrispettivo dovuto a titolo di deposito cauzionale da versare a garanzia di danni o smarrimenti che dovessero eventualmente verificarsi. L'importo di detto deposito cauzionale, che è infruttifero, è commisurato al 10% del valore unitario del bene concesso, effettuati gli arrotondamenti del caso, che è indicato nella tabella A allegata. In alternativa è possibile procedere alla costituzione di una polizza fidejussoria nei modi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

La cauzione è necessaria anche in caso di concessione nell'ambito di contributo in servizi.

#### **Art. 6 - Durata delle concessioni**

La concessione è sempre subordinata alla effettiva disponibilità di magazzino e l'uso dei beni non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

La durata delle concessioni non potrà superare i 15 giorni, fatto salvo situazioni eccezionali che dovranno essere autorizzati dal/dalla Dirigente della Circoscrizione, ma che non potranno

comunque superare i 60 giorni. Per durata della concessione si intende il periodo che va dal giorno della presa in carico dei beni al giorno della loro restituzione. Per le manifestazioni che si svolgono nel fine settimana, il materiale deve essere ritirato entro le 13:00 del venerdì e riconsegnato il lunedì successivo. In tal caso la durata del noleggio è comunque calcolata in giorni due, tenendo conto che il magazzino economato normalmente non è operativo il sabato e la domenica. In modo analogo si procederà nel caso di altre festività o giornate di chiusura degli uffici comunali.

L'Amministrazione concedente può revocare le concessioni per ragioni, debitamente motivate, di interesse pubblico, riferite ad aspetti tecnici, di urgenza, per situazioni imprevedibili ed eccezionali o verificato il non corretto utilizzo dei beni concessi, anche senza preavviso e senza che i concessionari possano richiedere eventuali danni.

## **Art. 7 - Competenza e procedura per il rilascio delle concessioni**

La competenza al rilascio delle concessioni sia gratuite che onerose spetta al/alla Dirigente di Area Circostrizionale che, verificata la disponibilità dei beni e sentito il/la *Presidente/la Giunta* o in esecuzione di apposita deliberazione della Circostrizione, provvede, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento, con proprio atto formale. I suddetti provvedimenti, in caso di tariffa ridotta o gratuità, dovranno attestare il beneficio economico e il mancato introito per la Città.

In caso di richieste equivalenti e contestuali varrà l'ordine d'arrivo.

I soggetti interessati devono presentare formale richiesta al/alla Dirigente d'Area Circostrizionale ed al/alla Presidente della Circostrizione, compilando l'apposito modulo pubblicato nell'apposito spazio all'interno della pagina web circostrizionale.

La richiesta dovrà pervenire, di norma, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di utilizzo effettivo dei beni; se oggetto di deliberazione, la richiesta dovrà pervenire almeno 45 giorni lavorativi prima o a seguito degli appositi bandi.

## **Art. 8 - Presa in carico e restituzione dei beni**

La concessione è comprensiva del verbale di consegna e di restituzione dei beni, sottoscritti dal concessionario e costituisce titolo per lo svincolo o per l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale di cui all'art. 5 e per l'attivazione di eventuali ulteriori procedure di risarcimento danni.

Il concessionario è tenuto a recarsi presso l'Ufficio referente per ritirare copia della concessione, firmando per accettazione le condizioni ivi indicate, prendere in carico i beni concessi il giorno prestabilito per la consegna e sottoscrivere il verbale medesimo.

I richiedenti potranno provvedere al ritiro del materiale solo dopo il pagamento dei corrispettivi cauzionali o tariffari qualora previsti dalla concessione.

La presa in carico, il trasporto, l'eventuale montaggio e, ove occorrono, le polizze assicurative e la certificazione di corretto montaggio, nonché la restituzione e il rimessaggio dei beni nei magazzini circostrizionali sono a carico del concessionario e dovranno essere effettuate in orario d'ufficio.

La presa in carico dei beni senza rilievi da parte del concessionario, comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità degli stessi: non saranno quindi prese in considerazione contestazioni successive. Il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni definite in concessione per la corretta conservazione e utilizzo del bene.

Il concessionario è tenuto a restituire, nel giorno prestabilito per la riconsegna, i beni nel medesimo luogo in cui sono stati prelevati o presso quelli eventualmente indicati dall'Ufficio referente che predispose il verbale di riconsegna e, nel termine di cinque giorni lavorativi, previa verifica dell'integrità del materiale restituito, procede a rilasciare il nulla osta per lo svincolo del deposito cauzionale e la restituzione dello stesso, qualora presente.

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione è dovuta la corresponsione della tariffa giornaliera intera.

## **Art. 9 - Responsabilità dei concessionari - Risarcimento danni e revoca delle concessioni.**

Chi richiede di utilizzare i beni circoscrizionali è tenuto a conoscere ed accettare tutte le condizioni riportate nel presente Regolamento. In caso di violazione dei predetti impegni si applicano le sanzioni qui di seguito indicate.

Eventuali danni ed ammanchi dei beni concessi saranno fatti constatare al momento della restituzione degli stessi o comunque entro 5 giorni nei casi in cui non sia possibile verificare subito eventuali danni. Nei casi suddetti il concessionario è tenuto al risarcimento del danno provocato. Il valore risarcitorio, da addebitarsi in caso di ammanchi o danneggiamenti che comportino l'impossibilità di utilizzo del bene, è calcolato al 100% del prezzo di acquisto (valore unitario del bene).

Qualora venissero constatati danni riparabili, il concessionario dovrà farsi carico direttamente della riparazione o sostituzione della parte danneggiata. Modalità e tempi per l'eventuale riparazione dovranno essere concordati con l'Amministrazione concedente; qualora non si raggiungesse un accordo il concessionario è tenuto al risarcimento totale.

Gli addebiti saranno recuperati sull'ammontare del deposito cauzionale e, per la parte eventualmente non coperta dal deposito provvisorio mediante richiesta formale; in assenza del versamento degli importi dovuti nei tempi stabiliti si provvederà al recupero coattivo delle somme con le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di danni provocati da atti di vandalismo e di furti dei beni concessi, fermo restando l'obbligo al risarcimento, il concessionario dovrà anche provvedere a dare tempestiva comunicazione alla Circoscrizione ed alle competenti autorità giudiziarie. Copia della denuncia dovrà essere consegnata alla Circoscrizione.

Sono esclusi dalla concessione tutti i soggetti per i quali risultano agli atti pendenze in materia di pagamenti, mancato rispetto delle modalità di concessione e delle prescrizioni di sicurezza nell'uso dei materiali.

La Circoscrizione 5 si riserva inoltre la facoltà di non rilasciare o revocare l'uso dei beni:

- a soggetti nei confronti dei quali risultino situazioni di contenzioso sia pregresse sia in atto con la Città;
- a seguito di violazione del presente Regolamento.

I concessionari che violino le disposizioni del presente Regolamento e in particolare non provvedano al risarcimento danni causati ai beni circoscrizionali, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo e non potranno presentare ulteriori istanze di concessione.

## **Art. 10 - Disposizioni finali e norme di rinvio**

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione come previsto del provvedimento deliberativo di approvazione.

Gli allegati possono essere aggiornati e variati dal/dalla Dirigente d'Area della Circoscrizione 5.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni normative vigenti.

**ALL. A – REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO  
 TEMPORANEO DI BENI MOBILI ECONOMICI DI PROPRIETA'  
 DELLA CIRCOSCRIZIONE 5  
 DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE  
 N. 2019 04249/088 DEL.....**

**TARIFFE DI CONCESSIONE**

TIPO DI ATTREZZATURA	VALORE UNITARIO DEL BENE (D.G.C. 2018/00902/005)	TARIFFA UNITARIA GIORNALIERA (D.G.C. 2018/00902/005)		DEPOSITO CAUZIONALE €.
		Intera €	Ridotta del 50% €	
Griglia metallica espositiva con morsetti (cm. 200X120)	30,00	2,00	1,00	3,00
Transenna agganciabile in metallo zincato (cm.200X110) con targa "Città di Torino"	50,00	2,00	1,00	5,00
Sedia impilabile con scocca in plastica rossa da esterno/interno (qualità 2)	8,00	0,80	0,40	0,80